

DWS Investment S.A.

2, Boulevard Konrad Adenauer
1115 Lussemburgo
R.C.S. Lussemburgo B 25.754

Avviso ai detentori di quote del Fondo DWS Eurorenta (K1066) ("il Fondo")

Per il Fondo entreranno in vigore, a partire dal 2 ottobre 2026 ("Data di entrata in vigore"), le seguenti modifiche:

I. Modifiche alla sezione generale del Prospetto informativo:

Indicazioni aggiornate sugli strumenti di gestione della liquidità

Nell'ambito dell'attuazione dei requisiti applicabili agli strumenti di gestione della liquidità ("LMT") per gli OICVM ai sensi della direttiva 2009/65/CE, nella versione attualmente in vigore, nonché delle relative norme tecniche di regolamentazione e delle linee guida dell'ESMA in materia di LMT, le informazioni contenute nel Prospetto informativo vengono aggiornate come segue:

Dalla Data di entrata in vigore

11.7 Strumenti di gestione della liquidità del Fondo destinati alla gestione di una liquidità di mercato temporaneamente limitata

11.7.1 Limitazioni del rimborso

La Società di gestione ha facoltà di procedere a rimborsi di importo rilevante solo dopo aver liquidato i valori patrimoniali corrispondenti del Fondo. In linea di principio, sono considerati rimborsi di importo rilevante le richieste di rimborso superiori al 10% del valore d'inventario netto del Fondo. La Società di gestione non è obbligata a eseguire richieste di rimborso di importo rilevante.

La Società di gestione può limitare il rimborso delle quote del Fondo qualora le richieste di rimborso netto degli investitori in un giorno di valutazione raggiungano complessivamente almeno il 10% del valore d'inventario netto (soglia di attivazione). Se la soglia di attivazione viene raggiunta o superata, la Società di gestione decide a propria discrezione e nel rispetto dei propri obblighi se limitare il rimborso in tale giorno di valutazione. Se decide di limitare il rimborso, può continuare a farlo sulla base di una decisione discrezionale giornaliera. Tale decisione può essere presa qualora, a causa della situazione di liquidità del Fondo, le richieste di rimborso non possano più essere eseguite nell'interesse di tutti gli investitori. Questo può verificarsi, ad esempio, se la liquidità degli attivi del Fondo peggiora a causa di eventi politici, economici o di altro tipo che interessano il mercato e non è quindi più sufficiente per soddisfare integralmente le richieste di rimborso nel giorno di valutazione. In questo caso, la limitazione del rimborso è da considerarsi una misura meno severa rispetto alla sospensione del rimborso.

Se la Società di gestione ha deciso di limitare il rimborso all'interno del Fondo, essa applica tale limitazione in modo uniforme a tutti gli investitori del Fondo ed effettua il rimborso delle quote solo in misura proporzionale al prezzo di rimborso in vigore nel giorno di valutazione, in misura almeno pari alla soglia di attivazione. Tutte le richieste di rimborso vengono trattate allo stesso modo. Nessun investitore e nessuna richiesta di rimborso ricevono un trattamento privilegiato. Ciò significa che ogni richiesta di rimborso viene eseguita solo in misura proporzionale sulla base di un coefficiente da determinare da parte della Società di gestione (ovvero la percentuale di ciascuna richiesta di rimborso che viene eseguita sulla base della liquidità disponibile).

La Società di gestione stabilisce il coefficiente nell'interesse degli investitori sulla base della liquidità disponibile e del volume complessivo delle richieste per il rispettivo giorno di valutazione. L'entità della liquidità disponibile dipende essenzialmente dall'attuale contesto di mercato.

Il coefficiente determina la quota percentuale delle richieste di rimborso che saranno pagate ai singoli investitori nel giorno di valutazione. La parte non eseguita della richiesta (richiesta residua) viene annullata e non viene eseguita in un momento successivo. Gli investitori devono presentare una nuova richiesta di rimborso qualora desiderino riottenere la parte non eseguita (approccio pro rata con scadenza della richiesta residua).

La Società di gestione decide per ogni giorno di valutazione se e sulla base di quale coefficiente limitare il rimborso. La possibilità di sospendere il rimborso rimane invariata.

La Società di gestione pubblica immediatamente sul proprio sito Internet le informazioni relative alla limitazione del rimborso di quote e alla relativa revoca.

La società di gestione può, a sua esclusiva discrezione, limitare o vietare la titolarità di quote del Fondo da parte di soggetti non autorizzati (Soggetti non autorizzati). Per "Soggetti non autorizzati" si intendono persone fisiche, società di persone o di capitali che, a esclusiva discrezione della Società di gestione, non sono autorizzati a sottoscrivere o a detenere quote del Fondo o eventualmente di un determinato comparto o di una determinata classe di quote (i) se, a giudizio della Società di gestione, tale detenzione di quote può avere effetti negativi sul Fondo, (ii) se ciò costituisce una violazione delle leggi o disposizioni vigenti nel Granducato di Lussemburgo o all'estero, (iii) se ciò comporta per il Fondo svantaggi fiscali, giuridici o finanziari che altrimenti non si

verificherebbero, oppure (iv) se le persone o le società summenzionate non soddisfano i requisiti previsti per gli investitori ai fini dell'acquisto delle quote.
(...)

11.7.2 Sospensione provvisoria dell'emissione, del rimborso e della conversione di quote

In circostanze straordinarie la Società di gestione ha il diritto di sospendere temporaneamente e contemporaneamente l'emissione, il rimborso e la conversione di quote del Fondo o di una classe di quote, in conformità alle circostanze previste nell'articolo 6 "Sospensione provvisoria dell'emissione, del rimborso e della conversione di quote nonché del calcolo del valore d'inventario netto" del regolamento di gestione, al fine di gestire una liquidità di mercato temporaneamente limitata e nella misura in cui ciò sia giustificato tenendo conto degli interessi degli investitori.

11.7.3 Swing pricing

Lo swing pricing è un meccanismo volto a proteggere gli investitori dagli effetti negativi dei costi di negoziazione derivanti dalle attività di sottoscrizione e rimborso. Sottoscrizioni e rimborsi di ampia portata all'interno del Fondo possono comportare una diminuzione dei valori patrimoniali del Fondo, poiché il valore d'inventario netto potrebbe non riflettere tutti i costi di negoziazione e di altro tipo sostenuti dal gestore del portafoglio per acquistare o vendere titoli al fine di far fronte a ingenti afflussi o deflussi nel Fondo. Oltre a questi costi, volumi di ordini significativi possono determinare prezzi di mercato notevolmente superiori o inferiori rispetto a quelli applicabili in circostanze normali. È possibile applicare uno swing pricing parziale per compensare i costi di negoziazione e altre spese qualora il Fondo sia interessato in modo significativo dai suddetti afflussi o deflussi.

La Società di gestione definirà le soglie per l'applicazione del meccanismo dello swing pricing, basate, tra l'altro, sulle condizioni di mercato attuali, sulla liquidità di mercato disponibile e sui costi di diluizione stimati. L'adeguamento effettivo sarà quindi introdotto automaticamente in conformità con tali soglie.

Se gli afflussi/i deflussi netti superano la soglia di oscillazione, il valore d'inventario netto viene corretto al rialzo in caso di afflussi netti consistenti nel Fondo o al ribasso in caso di deflussi netti consistenti dal Fondo. Questo adeguamento si applica in modo uniforme a tutte le sottoscrizioni e i rimborsi effettuati nella giornata di negoziazione in questione.

La Società di gestione ha istituito un comitato swing pricing che stabilisce i fattori di oscillazione per il Fondo. Tali fattori indicano l'entità dell'adeguamento del valore d'inventario netto.

Il comitato swing pricing tiene conto in particolare dei seguenti fattori:

- a) differenza tra denaro e lettera (elemento dei costi fissi);
- b) effetti sul mercato (effetti delle transazioni sul prezzo);
- c) costi aggiuntivi derivanti dalle attività di negoziazione, compresi i costi di transazione espliciti (ad esempio, commissioni di intermediazione, imposte, commissioni di regolamento) e, se del caso, i costi di transazione impliciti (ad esempio, un impatto significativo sul mercato).

I fattori di oscillazione, le decisioni operative correlate allo swing pricing (compresa la soglia di oscillazione), l'entità dell'adeguamento e il Fondo vengono regolarmente riesaminati.

In condizioni di mercato normali l'adeguamento dello swing pricing non supererà il 2% del valore d'inventario netto iniziale. L'adeguamento del valore d'inventario netto può essere richiesto alla Società di gestione. In un contesto di mercato estremamente illiquido la Società di gestione può aumentare l'adeguamento dello swing pricing a oltre il 2% del valore d'inventario netto iniziale al fine di tutelare gli interessi degli investitori. Una comunicazione relativa a tale aumento sarà pubblicata sul sito Internet della Società di gestione www.dws.com/fundinformation.

Poiché il meccanismo viene applicato solo in caso di afflussi e deflussi consistenti e non trova applicazione in caso di volumi di negoziazione regolari, si deve presumere che l'adeguamento del valore d'inventario netto venga effettuato solo occasionalmente.

Se al Fondo si applica una commissione di performance, il calcolo si basa sul valore d'inventario netto senza swing pricing.

Qualora per il Fondo si preveda l'adozione di un meccanismo di swing pricing, ciò deve essere indicato nella sezione specifica del Prospetto informativo. L'introduzione del meccanismo di swing pricing per il Fondo sarà pubblicata nella sezione "Fundinformation" sul sito Internet della Società di gestione www.dws.com/fundinformation.

II. Modifiche alla sezione specifica del Prospetto informativo:

1. Precisazione terminologica relativa ai limiti d'investimento

Nell'ambito della revisione della politica d'investimento, il termine "patrimonio del Fondo" è stato sostituito in diversi punti con il termine "patrimonio netto del Fondo", al fine di chiarire il valore di riferimento determinante per i rispettivi limiti d'investimento.

2. Modifica della politica d'investimento

a) Investimenti in titoli obbligazionari senza rating investment grade

Per il Fondo viene abolita la precedente restrizione secondo cui non era consentito effettuare investimenti in titoli obbligazionari senza rating investment grade. Contemporaneamente viene introdotto un limite massimo per tali investimenti. L'introduzione del limite massimo avviene mantenendo una struttura equilibrata del portafoglio e limitando al contempo il rischio di concentrazione.

Dalla Data di entrata in vigore

Obiettivo d'investimento e politica d'investimento

(...)

Fino al 25% del patrimonio netto del Fondo può essere investito in titoli obbligazionari senza rating investment grade. Al massimo il 10% del patrimonio netto del Fondo può essere investito in titoli in sofferenza o in titoli senza rating.

In caso di successiva violazione dei suddetti limiti, il Fondo ha sei mesi di tempo per porvi rimedio.

(...)

Il Fondo non investe in titoli senza rating investment grade.

(...)

b) Introduzione del rating di solvibilità

Con l'ampliamento delle possibilità di investimento a titoli obbligazionari senza rating investment grade, viene introdotto il passaggio seguente relativo al rating di solvibilità al fine di illustrare in maniera trasparente la classificazione dei titoli in base all'affidabilità creditizia:

Dalla Data di entrata in vigore

Rating di solvibilità

I titoli sono suddivisi nelle seguenti classi di rating:

- Titoli con rating investment grade: S&P/Fitch: BBB- o superiore; Moody's: Baa3 o superiore.
- Titoli senza rating investment grade: titoli valutati con un rating inferiore a "investment grade".
- Titoli in sofferenza: titoli senza rating investment grade valutati nel modo seguente: S&P/Fitch: CC o inferiore fino a C; Moody's: rating Ca.

In presenza di diversi rating assegnati da alcune delle summenzionate agenzie si utilizza il rating medio. Se un titolo dispone di un unico rating, si utilizza tale rating. Se per un titolo non si dispone di alcun rating ufficiale né di alcun rating di un'agenzia di rating, la classificazione sarà effettuata in base ai criteri seguenti:

Per il titolo si adotta il rating dell'emittente. Se non si dispone del rating dell'emittente, il titolo è classificato come senza rating.

III. Adeguamenti delle informazioni precontrattuali

1. La sezione "Esposizione a settori controversi" in *"Quali sono gli elementi vincolanti della strategia di investimento usata per selezionare gli investimenti al fine di rispettare ciascuna delle caratteristiche ambientali o sociali promosse da questo prodotto finanziario?"* viene ampliata con un'ulteriore esclusione:

Fino alla Data di entrata in vigore

• Esposizione a settori controversi

Le imprese attive in specifici rami dell'economia ed esposte ad attività aziendali in ambiti controversi ("settori controversi") vengono escluse come segue secondo la percentuale di fatturato totale generata dall'azienda nei settori controversi:

- a. Fabbricazione e/o distribuzione di munizioni o armi da fuoco per uso civile: 5% o più
- b. Fabbricazione di prodotti a base di tabacco: 5% o più
- c. Estrazione di sabbie bituminose: 5% o più
- d. Imprese che ottengono il 25% o più del proprio fatturato dall'estrazione di carbone termico e dalla produzione di energia derivante dal carbone termico, nonché imprese con piani di espansione per il carbone termico, ad esempio per ulteriori attività di estrazione, produzione o utilizzo del carbone. Le imprese con piani di espansione per il carbone termico vengono escluse in base a metodi di identificazione interni. In circostanze eccezionali, come nel caso di misure imposte dallo stato per affrontare eventuali problemi nel settore energetico, la Società di gestione può decidere di sospendere temporaneamente l'applicazione delle esclusioni relative al carbone a singole imprese/aree geografiche.

Dalla Data di entrata in vigore

• Esposizione a settori controversi

Le imprese attive in specifici rami dell'economia ed esposte ad attività aziendali in ambiti controversi ("settori controversi") vengono escluse come segue secondo la percentuale di fatturato totale generata dall'azienda nei settori controversi:

- a. Fabbricazione e/o distribuzione di munizioni o armi da fuoco per uso civile: 5% o più
- b. Fabbricazione di prodotti a base di tabacco: 5% o più
- c. Estrazione di sabbie bituminose: 5% o più
- d. Imprese che ottengono il 25% o più del proprio fatturato dall'estrazione di carbone termico e dalla produzione di energia derivante dal carbone termico, nonché imprese con piani di espansione per il carbone termico, ad esempio per ulteriori attività di estrazione, produzione o utilizzo del carbone. Le imprese con piani di espansione per il carbone termico vengono escluse in base a metodi di identificazione interni. In circostanze eccezionali, come nel caso di misure imposte dallo stato per affrontare eventuali problemi nel settore energetico, la Società di gestione può decidere di sospendere temporaneamente l'applicazione delle esclusioni relative al carbone a singole imprese/aree geografiche.

Inoltre, vengono escluse le imprese che, ad esempio, sono coinvolte nella produzione di armi

	nucleari e hanno sede in uno Stato che non ha sottoscritto il Trattato di non proliferazione nucleare (TNP).
--	--

2. La sezione “Esposizione ad armi controverse” in “Quali sono gli elementi vincolanti della strategia di investimento usata per selezionare gli investimenti al fine di rispettare ciascuna delle caratteristiche ambientali o sociali promosse da questo prodotto finanziario?” viene aggiornata come segue:

Fino alla Data di entrata in vigore	Dalla Data di entrata in vigore
• Esposizione ad armi controverse Le imprese vengono escluse se identificate come coinvolte nella fabbricazione o nella distribuzione di armi controverse o componenti chiave di armi controverse (mine antiuomo, munizioni a grappolo e/o armi chimiche e biologiche). Ai fini delle esclusioni, può essere presa in considerazione anche la partecipazione a una struttura di gruppo.	• Esposizione ad armi controverse Le imprese vengono escluse se identificate come coinvolte come nella produzione, e nella distribuzione e/o in altre specifiche attività correlate ad armi controverse o componenti chiave di armi controverse (in particolare mine antiuomo, munizioni a grappolo e/o armi chimiche e biologiche) o ai relativi componenti chiave. Ai fini delle esclusioni, può essere presa in considerazione anche la partecipazione a una struttura di gruppo.

3. La sezione “Valutazione dei fondi target” in “Quali sono gli elementi vincolanti della strategia di investimento usata per selezionare gli investimenti al fine di rispettare ciascuna delle caratteristiche ambientali o sociali promosse da questo prodotto finanziario?” viene aggiornata come segue:

Fino alla Data di entrata in vigore	Dalla Data di entrata in vigore
• Valutazione dei fondi target I fondi target vengono valutati considerando le imprese che vi sono alla base e sono ammessi qualora tali imprese soddisfino i criteri per la valutazione delle violazioni normative e l'esposizione ad armi controverse (mine antiuomo, munizioni a grappolo, armi chimiche e armi biologiche). Nelle imprese con una valutazione nelle controversie normative di “F”, il punteggio peggiore, gli investimenti sono permessi entro una determinata soglia. Data la soglia di tolleranza, la molteplicità dei fornitori di dati e metodi, la copertura dei dati disponibile, nonché il riequilibrio periodico del portfolio del fondo target, questo Fondo può essere indirettamente esposto a determinati valori patrimoniali che, in caso di investimento diretto	• Valutazione dei fondi target I fondi target vengono valutati considerando le imprese che vi sono alla base e sono ammessi qualora tali imprese soddisfino i criteri per la valutazione delle violazioni normative e per l'esposizione a determinate attività correlate ad armi controverse (in particolare mine antiuomo, munizioni a grappolo e/o armi chimiche e biologiche). Nelle imprese con una valutazione nelle controversie normative di “F”, il punteggio peggiore, gli investimenti sono permessi entro una determinata soglia. Data la soglia di tolleranza, la molteplicità dei fornitori di dati e metodi, la copertura dei dati disponibile, nonché il riequilibrio periodico del portfolio del fondo target, questo Fondo può essere indirettamente esposto a determinati valori patrimoniali che, in caso di investimento diretto

IV. Modifiche al Regolamento di gestione

Analogamente all'aggiornamento degli strumenti di gestione della liquidità nella sezione generale del Prospetto informativo, vengono rielaborati gli articoli seguenti del Regolamento di gestione:

1. **Articolo 6 “Sospensione provvisoria dell'emissione, del rimborso e della conversione di quote nonché del calcolo del valore d'inventario netto”**

Fino alla Data di entrata in vigore	Dalla Data di entrata in vigore
La Società di gestione è autorizzata a sospendere provvisoriamente (1) il calcolo del valore d'inventario netto delle quote del Fondo o di una classe di quote e (2) l'emissione, il rimborso e la conversione delle quote del Fondo o di una classe di quote nelle circostanze seguenti: (...)	La Società di gestione è autorizzata a sospendere provvisoriamente e contemporaneamente (1) il calcolo del valore d'inventario netto delle quote del Fondo o di una classe di quote e (2) l'emissione, il rimborso e la conversione delle quote del Fondo o di una classe di quote nelle circostanze seguenti: (...)

2. Articolo 9 “Limiti al rimborso di quote”

Fino alla Data di entrata in vigore	Dalla Data di entrata in vigore
1. La Società di gestione può limitare il rimborso delle quote del Fondo per un totale di 15 giorni lavorativi consecutivi se le richieste di rimborso degli investitori alla prima data di regolamento dei 15 giorni lavorativi raggiungono almeno il 10% del valore d'inventario netto (valore soglia). Se la soglia viene raggiunta o superata, la Società di gestione decide a propria discrezione se limitare il rimborso a tale data di regolamento. Se decide di limitare il rimborso, può continuare a farlo sulla base di una decisione discrezionale giornaliera per un massimo di 14 giorni lavorativi consecutivi. Tale decisione può essere presa qualora, a causa della situazione di liquidità del Fondo, le richieste di rimborso non possano più essere eseguite nell'interesse di tutti gli investitori. Questo può verificarsi, ad esempio, se la liquidità degli attivi del Fondo peggiora a causa di eventi politici, economici o di altro tipo che interessano il mercato e non sia quindi più sufficiente per soddisfare integralmente le richieste di rimborso alla data di regolamento. In questo caso, la limitazione del rimborso è da considerarsi una misura meno severa rispetto alla sospensione del rimborso. Se la Società di gestione ha deciso di limitare il rimborso all'interno del Fondo, rimborserà le quote solo in proporzione al prezzo di rimborso valido alla data di regolamento. Per il resto, l'obbligo di rimborso decade. Ciò significa che ogni richiesta di rimborso sarà eseguita solo in misura proporzionale sulla base di un coefficiente determinato dalla Società di gestione. La Società di gestione stabilisce il coefficiente nell'interesse degli investitori sulla base della liquidità disponibile e del volume complessivo delle richieste per la rispettiva data di regolamento. L'entità della liquidità disponibile dipende in misura significativa dall'attuale contesto di mercato. Il coefficiente determina la percentuale delle richieste di rimborso che saranno pagate alla data di regolamento. La parte non eseguita della richiesta (richiesta residua) non sarà eseguita dalla Società di gestione in un momento successivo, ma scadrà (approccio pro rata con scadenza della richiesta residua). La Società di gestione decide per ogni giorno di valutazione se e sulla base di quale coefficiente limitare il rimborso. La Società di gestione può limitare il rimborso per un massimo di 15 giorni lavorativi consecutivi. La possibilità di sospendere il rimborso rimane invariata. La Società di gestione pubblica immediatamente sul proprio sito Internet le informazioni relative alla limitazione del rimborso delle quote e alla relativa revoca. Il prezzo di rimborso corrisponde al valore d'inventario netto determinato in tale giorno, al netto di una commissione di rimborso, se applicabile. Il rimborso può	1. La Società di gestione può limitare il rimborso delle quote del Fondo per un totale di 15 giorni lavorativi consecutivi se le richieste di rimborso richieste di rimborso netto degli investitori in un giorno di valutazione alla prima data di regolamento dei 15 giorni lavorativi raggiungono almeno il 10% del valore d'inventario netto (valore soglia soglia di attivazione). Se la soglia di attivazione viene raggiunta o superata, la Società di gestione decide a propria discrezione e nel rispetto dei propri obblighi a propria discrezione se limitare il rimborso in tale giorno di valutazione a tale data di regolamento. Se decide di limitare il rimborso, può continuare a farlo sulla base di una decisione discrezionale giornaliera per un massimo di 14 giorni consecutivi. Tale decisione può essere presa qualora, a causa della situazione di liquidità del Fondo, le richieste di rimborso non possano più essere eseguite nell'interesse di tutti gli investitori. Questo può verificarsi, ad esempio, se la liquidità degli attivi del Fondo peggiora a causa di eventi politici, economici o di altro tipo che interessano il mercato e non sia quindi più sufficiente per soddisfare integralmente le richieste di rimborso nel giorno di valutazione alla data di regolamento. In questo caso, la limitazione del rimborso è da considerarsi una misura meno severa rispetto alla sospensione del rimborso. Se la Società di gestione ha deciso di limitare il rimborso all'interno del Fondo, rimborserà le quote essa applica tale limitazione in modo uniforme a tutti gli investitori del Fondo ed effettua il rimborso delle quote solo in misura proporzionale al prezzo di rimborso valido nel giorno di valutazione alla data di regolamento, in misura almeno pari alla soglia di attivazione. - Tutte le richieste di rimborso vengono trattate allo stesso modo. Nessun investitore e nessuna richiesta di rimborso ricevono un trattamento privilegiato. Per il resto, l'obbligo di rimborso decade. Ciò significa che ogni richiesta di rimborso viene eseguita solo in misura proporzionale sulla base di un coefficiente da determinare da parte della Società di gestione (ovvero la percentuale di ciascuna richiesta di rimborso che viene eseguita sulla base della liquidità disponibile). La Società di gestione stabilisce il coefficiente nell'interesse degli investitori sulla base della liquidità disponibile e del volume complessivo delle richieste per il rispettivo giorno di valutazione la rispettiva data di regolamento. L'entità della liquidità disponibile dipende essenzialmente dall'attuale contesto di mercato. Il coefficiente determina la quota percentuale delle richieste di rimborso che saranno pagate ai singoli investitori nel giorno di valutazione alla data di regolamento. La parte non eseguita della richiesta (richiesta residua) viene annullata e non viene eseguita dalla Società di gestione in un momento successivo. Gli investitori devono presentare una nuova richiesta di rimborso qualora desiderino riottenere la parte non eseguita ma scade (approccio pro rata con scadenza della richiesta residua). La Società di gestione decide per ogni giorno di valutazione se e sulla base di quale coefficiente limitare il rimborso. La Società di gestione può limitare il rimborso per un massimo di 15 giorni lavorativi consecutivi. La possibilità di sospendere il rimborso rimane invariata. La Società di gestione pubblica immediatamente sul proprio sito Internet le informazioni relative alla limitazione del rimborso delle quote di quote e alla relativa revoca. Il prezzo di rimborso corrisponde al valore d'inventario netto determinato in tale giorno, al netto di una

essere effettuato anche tramite intermediari (ad esempio, la banca depositaria), ma in tal caso potrebbero essere addebitati all'investitore dei costi aggiuntivi. 2. La Società di gestione ha facoltà di procedere a rimborsi di importo rilevante solo dopo aver liquidato i valori patrimoniali corrispondenti del Fondo. Una misura di questo tipo non può comportare l'elusione degli strumenti di gestione della liquidità del Fondo di cui all'Allegato III della Legge del 2010. 3. La Società di gestione o eventualmente l'ufficio di pagamento designato saranno tenuti a effettuare il pagamento solo se non esistono disposizioni di legge, ad esempio norme di diritto valutario o altre circostanze su cui la Società di gestione o l'ufficio di pagamento eventualmente indicato non abbia potere di intervento, che vietano il trasferimento del prezzo di rimborso nel paese del richiedente.	commissione di rimborso, se applicabile. Il rimborso può essere effettuato anche tramite intermediari (ad esempio, la banca depositaria), ma in tal caso potrebbero essere addebitati all'investitore dei costi aggiuntivi. 2. La Società di gestione ha facoltà di procedere a rimborsi di importo rilevante solo dopo aver liquidato i valori patrimoniali corrispondenti del Fondo. Una misura di questo tipo non può comportare l'elusione degli strumenti di gestione della liquidità del Fondo di cui all'Allegato III della Legge del 2010. 3. La Società di gestione o eventualmente l'ufficio di pagamento designato saranno tenuti a effettuare il pagamento solo se non esistono disposizioni di legge, ad esempio norme di diritto valutario o altre circostanze su cui la Società di gestione o l'ufficio di pagamento eventualmente indicato non abbia potere di intervento, che vietano il trasferimento del prezzo di rimborso nel paese del richiedente.
---	---

V. Altri adeguamenti della documentazione del Fondo

La Società di gestione si riserva inoltre la facoltà di apportare ulteriori adeguamenti redazionali o esplicativi nell'ambito della rielaborazione del Prospetto informativo o del Regolamento di gestione, purché non comportino ripercussioni sostanziali sui diritti degli investitori o sulla strategia d'investimento del Fondo. Queste modifiche saranno attuate nell'ambito dell'aggiornamento continuo della documentazione del Fondo, senza evidenziarle in maniera specifica.

AVVERTENZE

Gli investitori sono invitati a richiedere la versione aggiornata del Prospetto informativo e le relative informazioni chiave, disponibili a partire dalla Data di entrata in vigore. Il Prospetto informativo aggiornato e le informazioni chiave, nonché le relazioni semestrali e annuali e altro materiale commerciale, sono disponibili presso la Società di gestione e gli uffici di pagamento designati indicati nel Prospetto informativo, ove applicabile. Questi documenti sono disponibili anche nel sito www.dws.com/fundinformation.

Gli investitori che non accettano le modifiche qui menzionate possono riscattare le proprie quote gratuitamente entro il mese successivo alla data di pubblicazione del presente documento presso gli uffici della Società di gestione o presso gli uffici di pagamento elencati nel Prospetto informativo, ove applicabile.

Lussemburgo, settembre 2026

DWS Investment S.A.